

===== STATUTO =====
===== EDILCASSA DI PUGLIA =====
===== TITOLO I =====
===== Disposizioni generali =====

Allegato "G" all'atto
n° 42072 di repertorio
n° 21621 di raccolta

Articolo 1 - Costituzione, sede e durata =====

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, tra le associazioni "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L.-U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA", e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA" è costituita la Edilcassa di Puglia per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto. =

2. La Edilcassa di Puglia è lo strumento per l'attuazione, nella regione Puglia, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali "C.L.A.A.I.", "C.N.A. Costruzioni", "CONFAPI ANIEM", "LEGACOOP", "Fe.N.E.A.L.-U.I.L.", "F.I.L.L.E.A. - CGIL", e "F.I.L.C.A. - CISL". La Edilcassa di Puglia è, altresì, lo strumento per l'attuazione, nella regione Puglia, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le associazioni "C.L.A.A.I. PUGLIA", "C.N.A. PUGLIA", "CONFAPI ANIEM PUGLIA", "LEGACOOP PUGLIA", "Fe.N.E.A.L.-U.I.L. REGIONALE PUGLIA", "F.I.L.L.E.A. - CGIL REGIONALE PUGLIA" e "F.I.L.C.A. - CISL PUGLIA", nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni. =====

La Edilcassa di Puglia è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata C.N.C.E.). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità. =====

Le norme di costituzione e statutarie della Edilcassa di Puglia sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. =====

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti



=====
Sono iscritti alla Edilcassa di Puglia, agli effetti delle
disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e
gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano
regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le
Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto. ==

FUNZIONI =====

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscrit-
ti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o
cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualifica-
zione giuridica. =====

=====
Articolo 5 - Rapporto di iscrizione =====

L'iscrizione alla Edilcassa di Puglia si realizza secondo le
relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle
direttive della C.N.C.E. attuative di quelle delle parti so-
ciali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e
dei tempi. =====

Con l'iscrizione alla Edilcassa di Puglia le imprese e gli o-
perai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare
integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli ob-
blighi ed oneri verso la Edilcassa di Puglia derivanti dai
contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organiz-
zazioni di cui all'articolo 1. =====

=====
TITOLO II =====

=====
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI =====

=====
Articolo 6 - Contribuzioni =====

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento
alla Edilcassa di Puglia sono stabiliti dai contratti e da-
gli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al-
l'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipula-
ti tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavorato-
ri della regione Puglia, ad esse aderenti. =====

I contributi alla Edilcassa di Puglia sono versati dalle im-
prese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni
stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell'articolo 1. =====

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e
dei lavoratori iscritti alla Edilcassa di Puglia sono corre-
lativi ed inscindibili tra loro. =====

Il Consiglio di Amministrazione della Edilcassa di Puglia,
sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabili-
sce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della
C.N.C.E., le modalità relative alla denuncia, al versamento
dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero
delle somme dovute. =====

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere



loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione. =====

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge. =====

Articolo 7 - Prestazioni di previdenza ed assistenza =====

Le prestazioni della Edilcassa di Puglia sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori regionali aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. =====

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate alla C.N.C.E.. =====

La Edilcassa di Puglia dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti. =====

La C.N.C.E. verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Edilcassa di Puglia. =====

===== TITOLO III =====

===== ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO =====

Articolo 8 - Organi amministrativi e di controllo =====

Sono Organi della Edilcassa di Puglia: =====

- il Presidente =====
- il Vice Presidente =====
- il Comitato di Presidenza =====
- il Consiglio di Amministrazione =====
- il Consiglio Generale =====
- il Collegio Sindacale =====

Gli organi della Edilcassa di Puglia sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi. =====

Articolo 9 - Presidente =====

Il Presidente della Edilcassa di Puglia è designato dalle As-

sociazioni regionali delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1. =====

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio. =====

Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12. =====

Spetta al Presidente di: =====

a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni; =====

b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto; =====

c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni. =====

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che le Associazioni regionali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione. =====

Articolo 10 - Vice Presidente =====

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni regionali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente. =====

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12. =====

Spetta al Vice Presidente: =====

a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto; =====

b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni. =====

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provvede-



duto alla sua sostituzione. =====

Articolo 11 - Comitato di Presidenza =====

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. =====

Spetta al Comitato di Presidenza di: =====

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; =====
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i rapporti con gli istituti di credito; =====
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva. =====

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Edilcassa di Puglia deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. =====

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione =====

A) COMPITI =====

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Edilcassa di Puglia compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 2 dell'articolo 1. =====

In particolare il Consiglio di Amministrazione: =====

- a) predispone il Piano Previsionale delle Entrate e delle Uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni regionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni; =====
- b) predispone il bilancio consuntivo; =====
- c) delibera i regolamenti interni della Edilcassa di Puglia; =
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi; =====
- e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della C.N.C.E., le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi; =====
- f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel

Handwritten signatures and notes on the left margin:
M.P. P.P.
F. B. ...
G. ...
A. ...
D. ...
A circular stamp is visible at the bottom left corner.

presente Statuto; =====
g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa; =====
h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione; =====

i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie; =====

j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa; =====

k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Edilcassa di Puglia e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16; =====

l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della C.N.C.E.; =====

m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici. =====

B) COMPOSIZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui: =====

a) 6 nominati dalle Associazioni Datoriali di cui all'articolo 1; =====

b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'articolo 1. =====

C) DURATA DELLA CARICA =====

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. =====

E' però data facoltà alle Associazioni datoriali e sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. =====

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi. =====

La carica è gratuita. =====

D) CONVOCAZIONI =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qual-



Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale. =====

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. =====

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno. =====

E) DELIBERAZIONI =====

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti. =====

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti. =====

Articolo 14 - Collegio Sindacale =====

A) COMPOSIZIONE =====

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti di cui due designati rispettivamente dalle Organizzazioni Regionali datoriali e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1. =====

Il terzo membro effettivo e il terzo membro supplente, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. =====

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. =====

B) ATTRIBUZIONI =====


I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. =====

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Edilcassa di Puglia per controllarne la rispondenza ai registri contabili. =====

Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione e le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. =====

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale. =



C) DURATA =====
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa. =====

D) COMPENSI =====
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione quando non sia previsto da disposizioni di legge. =====

===== TITOLO IV =====
===== PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI =====

===== Articolo 15 - Direttore =====

===== Gli Uffici della Edilcassa di Puglia sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico. =====

===== Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari. =====

===== Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. =====
In particolare, il Direttore: =====

- a) organizza e dirige il personale della Cassa; =====
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; =====
- d) partecipa, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente; =
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito; =====
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente; =====
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti. =====

===== Articolo 16 - Personale della cassa =====

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità. =====

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore. =====

Articolo 17 - Patrimonio =====

Il Patrimonio della Cassa è costituito: =====

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa; =====
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti; =====
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e, in genere, per atti di liberalità; =====
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e preve le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa. =====

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla C.N.C.E.. =====

Articolo 18 - Entrate =====

Costituiscono entrate della Edilcassa di Puglia: =====

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori; =====
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali; =====
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Consiglio di Amministrazione per ritardati versamenti dei contributi dovuti; =====
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa; =====
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, preve le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa. =====

Articolo 19 - Prelevamenti e spese =====

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d). =====



Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore. =====
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Edilcassa di Puglia deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. =====

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Consiglio di Amministrazione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori. =====

Articolo 20 - Esercizio finanziario e bilancio =====

L'esercizio finanziario della Edilcassa di Puglia ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. =====

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale. =====

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali. =====

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali. =====

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione. =====

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio. =====

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Edilcassa di Puglia, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni regionali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni regionali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione perché si incontrino al fine di esprimere le loro

valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale. =====

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Edilcassa di Puglia ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione. =====

Il Piano Previsionale delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio. =====

Il Piano Previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni Regionali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. =====

TITOLO V

Disposizioni varie

Articolo 21 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Edilcassa di Puglia è disposta con accordo tra le Organizzazioni regionali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1. =====

In tale ipotesi, le anzidette associazioni provvederanno alla nomina di 1 o più liquidatori. =====

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge. =====

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, alla nomina dei liquidatori, il Presidente del Tribunale di Bari. =====

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. =====

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza, a favore della categoria edile che saranno indicate dalle predette Organizzazioni. =

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Bari, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno costituito la Cassa. =====



=====
=====
Articolo 22 - Modifiche allo statuto =====

=====
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza
delle Associazioni regionali che hanno approvato lo Statuto
medesimo. =====

=====
Articolo 23 - Norma di rinvio =====

=====
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in
quanto applicabili, le norme di legge in vigore. =====

Alfo del

*Giulio Incontro
Pietro Baulocca
Silvano Delle
Francesco Fani
Lando Rallo
Antonio Della*

[Signature]



A circular notary seal is stamped over the signature. The text around the perimeter of the seal is partially legible and appears to read "NOTAIO IN ITALIA". The center of the seal contains a coat of arms or similar heraldic emblem.